



**DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA
-AREE PROTETTE**

Servizio 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia - DIR0302

e-mail: p.camuccio

Proposta n. 99900133

Del 19-01-2022

Registro Unico n. 98
del 22/01/2022

Protocollo n. 0011298 del
22/01/2022

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
Paola Barattini

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: SOCIETÀ ROMA BIOMETANO SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, 183, CAP 00135 ROMA, CF/P.IVA 15020441000 IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO, ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE BIOMASSA, PER UNA PORTATA DI 510 SM3/H CON ANNESSA DIGESTIONE ANAEROBICA E RELATIVE OPERE CONNESSE, SITO IN ROMA VIA BRACCIANESE CLAUDIA KM.5.100, COMUNE DI ROMA, MUNICIPIO XV, SOTTOPOSTO ALLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003 N. 387 - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO AI SENSI DEL D.LGS 387/03 NONCHÉ DELLE OPERE E INFRASTRUTTURE CONNESSE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio



VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni:

Gli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'attuazione del protocollo di Kyoto che prevedono la necessità di favorire l'uso dell'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili nel rispetto dei principi di sicurezza del sistema elettrico, con priorità di dispacciamento di tale energia;

di fonte comunitaria:

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

di fonte nazionale:

1. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” ed in particolare l'art. 12 commi 1, 3 e 4;
2. Lgs n.152 del 3 aprile 2006, avente per oggetto “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Decreto 10.09.2010 Ministro dello Sviluppo Economico. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

1. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

D.M. Lavori Pubblici del 14 gennaio 2008;

1. Lgs.n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

DM Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014;

DM Sviluppo Economico del 23 giugno 2016;

DM Sviluppo Economico del 2 marzo 2018;

di fonte regionale:

L.R. 6 agosto 1999 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la Legge Regionale 18/06 concernente “Deleghe alle Province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla L.R. 14/99 e s.m.i.” che assegna alle Province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti il rilascio della autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo;



L.R. 23 Novembre 2006, n. 18 Delega alle Province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche

D.G.R. del Lazio n. 520 del 19 dicembre 2010 pubblicata sul BURL n. 45 del 7/12/2010, concernenti le Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla L.R. 23 novembre 2006, n. 18;

L.R. 10 Maggio 1990, n. 42 Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV.

la Deliberazione Giunta Regionale - numero 539 del 04/08/2020: "Adozione e aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA), ai sensi dell'art. 9 e art. 10 del D.Lgs 155/2010", pubblicata sul BURL n. 102 del 18/08/2020;

il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007, aggiornato con D.C.R. n.18 del 2018;

VISTO il Nuovo Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi¹ adottato con decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

VISTO l'art.1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma";

VISTE le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

PRESA VISIONE

dell'istanza con documentazione presentata in data 22 aprile 2020, acquisita con prott n.56897, 56900, 56907, 56910, 56915, 56920, 56922 e 56923, dal legale rappresentante della Società Roma Biometano S.r.l. alla Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito anche CmRC) con cui la Roma Biometano S.r.l. ha chiesto, ai sensi del D.Lgs.387/03, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano, alimentato da fonte rinnovabile biomassa, per una portata di 510 Sm³/h con annessa digestione anaerobica, da realizzarsi in Roma (RM) Via Braccianese Km 5.100, su un'area distinta al catasto al Foglio n.31



particella n. 377, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio dell'impianto stesso;

della documentazione progettuale allegata alla domanda, a firma dal tecnico abilitato, costituita dai seguenti elaborati:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) Domanda di Autorizzazione Unica per la Autorizzazioni impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
- b) Ricevuta pagamento spese istruttorie
- c) Domanda di Autorizzazione Ordinaria alle Emissioni in Atmosfera
- d) Ricevuta pagamento spese istruttorie per le emissioni in atmosfera
- e) Marca da bollo euro 16,00
- f) Visura camerale Società Roma Biometano Srl
- g) Documento di identità Amministratore Unico Sig. Mario Promontorio
- h) Preliminare di cessione del diritto di superficie
- i) Certificato di destinazione urbanistica
- j) Usi civici ? analisi Territoriale
- k) Visura storica e planimetria catastale Foglio 31 particella 377 Comune di Roma ? Catasto Terreni;
- l) Impegnativa Snam con: a) Richiesta allacciamento punto di consegna b) Verbale ubicazione punto di consegna;
- m) Impegno alla corresponsione di polizza fideiussoria all'atto di avvio dei lavori a garanzia della messa in pristino;
- n) Ricevuta invio Soprintendenza della comunicazione ai sensi del punto 13.3 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10 settembre 2010;

ELABORATI TECNICI

- 1) Sintesi non tecnica dell'impianto
- 2) Relazione Generale
- 3) Relazione sul Ciclo Produttivo
- 4) Relazione Tecnica sulle emissioni in Atmosfera + Tavole Sinottiche sulle emissioni
- 5) Relazione Antincendio



- 6) Gestione delle Acque
- 7) Relazione Geologica
- 8) Valutazione previsionale di Clima Acustico + certificato fonometro
- 9) Relazione Paesaggistica + Rilievo Fotografico Altimetrico
- 10) Analisi delle Ricadute Socio occupazionali
- 11) Progetto Dismissione dell'impianto + cronoprogramma

ELABORATI GRAFICI

PROGETTO IMPIANTO

- 00 Inquadramento Territoriale 1 – 2.000 CTR
- 00b Inquadramento Territoriale 1 – 1.000 CTR planimetria impianto
- 01 Planimetria Generale
- 02 Sezioni di progetto
- 03 Particolari esecutivi
- 04 Smaltimento Acque Meteoriche
- 05 Individuazione delle Emissioni in Atmosfera Convogliate e Diffuse
- 06 Planimetria Impianti Antincendio;

PUNTO DI CONSEGNA

- B1 Inquadramento Territoriale su Foto Aerea
- B2 Inquadramento Territoriale Rilievo Topografico su Foto Aerea
- B3 Inquadramento Territoriale Rilievo Topografico con punti di ripresa rilievo fotografico
- B4 Inquadramento Territoriale Rilievo Piantumazioni
- B5 Progetto Punto di Consegna Snam Inserimento Manufatti
- B6 Progetto Punto di Consegna Snam Inserimento Manufatti – Opere di Mitigazione

Urbanistica



U1 Inquadramento Generale 1 – 20.000 CTR

U2 Inquadramento Generale 1 – 10.000 CTR

U3 Ortofoto

U4 Foglio Catastale 31 Catasto terreni + PRG Vigente

U5 PTPR Regione Lazio Tavola A “Sistemi ed Ambiti del Paesaggio”

U6 PTPR Regione Lazio Tavola B “Beni Paesaggistici”

U7 PTPR Regione Lazio Tavola C “Beni del Patrimonio Naturale e Culturale”

U8 PTPR Regione Lazio Tavola D “Proposta comunale di modifica dei PTP Vigenti”;

PRESO ATTO

- che il progetto, in sintesi, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano da fonte rinnovabile biomasse per una portata di 510 Sm³/h con annessa digestione anaerobica e delle opere di connessione dell'impianto alla esistente rete di metano di Snam Rete Gas S.p.A. nonché alla rete elettrica di media tensione, nel comune di Roma lungo Via Braccianese Claudia Km 5.100, su un'area distinta al catasto al Foglio n.31 particella n. 377. Sarà, inoltre, installato un cogeneratore, alimentato a gas metano proveniente dalla rete SNAM, per produzione di energia elettrica (365 kWe) ai fini dell'autoconsumo. L'energia termica prodotta dal cogeneratore (501 kWt), sarà utilizzata per il riscaldamento del digestore. Sono parte integrante dell'impianto le reti gas ed elettrica oltre alle cabine di consegna alla rete gas della SNAM ed alla rete elettrica di Areti S.p.A.

L'impianto in progetto è di tipo a Digestione Anaerobica (DA), alimentato con reflui zootecnici e sottoprodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (principalmente ma non solo, sansa di olive), di cui all'art. 184 bis e 185 del D.Lgs 152/2006, provenienti da aziende agricole/zootecniche ed impianti di trasformazione di prodotti agricoli. L'impianto in questione, attraverso il processo di DA, permetterà la produzione di biogas che con successivo trattamento upgrading di purificazione, sarà trasformato in biometano da immettere nella rete SNAM.

L'area interessata dall'intervento è ubicata nel quadrante Nord Ovest del Comune di Roma, all'interno del territorio del Municipio XV lungo la Via Braccianese Claudia, compresa all'interno di una più vasta azienda agricola, (tra le aziende fornitrici delle biomasse) ed in prossimità di alcune stalle che ospitano bovini da latte anch'esse fornitrici dell'impianto.

Il lotto di terreno destinato all'impianto produttivo di circa 4Ha è interamente contenuto all'interno della particella 377 del Foglio 31 del Catasto terreni del Comune di Roma, con una superficie complessiva di 26.599 mq.

La società proponente Roma Biometano S.r.l. ha sottoscritto un contratto preliminare di cessione del diritto di superficie con la proprietà del fondo Agricolo. La proprietà cede al proponente una porzione di terreno di circa 4 ha di forma assimilabile ad un quadrato destinata all'impianto propriamente detto più una piccola porzione di forma triangolare lungo la Via Braccianese Claudia destinata alle cabine di consegna del gas (Snam) ed alla cabina elettrica (Areti).

Il comprensorio in cui sarà inserito l'impianto di progetto è dotato delle infrastrutture minime



indispensabili per il suo funzionamento, è presente infatti la rete elettrica ed il gasdotto SNAM cui sarà convogliato il biometano prodotto. Il gasdotto, in cui sarà immesso il biometano prodotto per essere convogliato nella Rete Snam, sarà interrato lungo la strada interpoderale da realizzarsi in adiacenza all'impianto per poi proseguire in terreno agricolo. Il tragitto complessivo sarà di circa 250/300m, al termine del quale sarà ubicato il punto di consegna del Gestore della Rete. L'area di consegna del biometano alla Snam, su cui insisteranno le cabine del gas ed elettrica, così come la strada interpoderale saranno nella disponibilità della proponente Società Roma Biogas S.r.l. così come da un contratto preliminare di cessione del diritto di superficie.

L'impianto è alimentato esclusivamente da biomasse costituite da sottoprodotti come definiti dal comma 2 art. 184bis D. Lgs 152/06, rientranti nelle lettere d), e), f), j), m), r) della Parte A dell'Allegato 3 al DM 10.10.2014 e specificati dalle procedure applicative del D.M. 02.03.2018. Attualmente per la produzione di biometano l'impianto prevede di utilizzare letame bovino, pollina e sansa di oliva a 2 fasi. Le biomasse di cui sopra sono caratterizzate per loro natura intrinseca da una assenza di elementi potenzialmente inquinanti quali metalli, etc. Il biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica della biomassa non rispetta i parametri per l'immissione in rete in quanto contenente impurità da eliminare (off-gas). Il biogas sarà quindi convertito in biometano, conforme ai parametri per l'immissione in rete, mediante un processo di rimozione dell'anidride carbonica (CO₂) denominato *upgrading* associato ad un pre-trattamento di purificazione suddiviso nelle fasi di: deumidificazione, desolforazione, rimozione di altre componenti indesiderate. Il biogas pre-trattato è quindi compresso ad una pressione di circa 8-12 bar ed entra nell'unità di upgrading dove, attraverso un processo di permeazione a 3 stadi con membrane, sono separati la CO₂ ed i residui di altri gas dal CH₄ da destinare alla rete (biometano). In uscita dall'unità di upgrading, il biometano è convogliato al compressore che lo immette in rete. In questa fase il biometano non subisce alcun processo di odorizzazione in quanto la connessione al matenodotto SNAM avviene in alta pressione ed in tale configurazione l'odorizzazione è esclusa dai requisiti di immissione. Al termine del processo di DA come sottoprodotto si ottiene il *digestato* utilizzabile per uso agronomico in quanto, grazie alla sua composizione, è in grado di apportare al suolo sostanza organica, azoto e fosforo, utili alla concimazione dei terreni agricoli;

- dell'autocertificazione presentata dal tecnico incaricato della società in cui si certifica che il terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 31 particella 377 risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

- secondo il **P R G** approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 11/12.02.2008 ricade in

Sistema Ambientale Agro Romano **Aree Agricole**;

- secondo il **PTPR** della Regione Lazio approvato con la Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 02 agosto 2019 ricade in:

nella tavola **A Sistemi ed Ambiti del paesaggio** in

“Paesaggio Agrario di rilevante valore”;

“Ambiti di Recupero e Valorizzazione Paesistica”;

nella tavola **B Beni Paesaggistici** in

“zona bianca” non soggetta a disciplina di tutela;



“aree di interesse archeologico già individuate ?beni lineari con fascia di rispetto”;

“ beni singoli identitari dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto di 50 metri”;

- del contratto preliminare di cessione di diritto di superficie tra i proprietari del terreno identificato al NCT del Comune di Roma al foglio 31 particella 377 e la soc. Roma Biometano S.r.l. della durata di venticinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto definitivo di cessione del diritto di superficie per la costruzione e gestione dell’impianto in oggetto, comprensiva della viabilità e delle aree destinate alle cabine di Snam e areti; tale preliminare risulta prorogato nella sua validità fino al 31/12/2021;

- della visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma della Società Roma Biometano Srl C.F. 15020441000 da cui risulta rappresentante dell’impresa il sig. Mario Promontorio;

- dell’analisi territoriale redatta da perito demaniale incaricato dalla società in cui si attesta che il terreno identificato al NCT di Roma alla RM-D al foglio 31 particella 377 risulta terreno privato non gravato da uso civico;

- della nota della SNAM datata 25/02/2020 in cui si dichiara la disponibilità della società alla realizzazione dell’allacciamento al punto di riconsegna del biometano prodotto alle condizioni specificate nella nota stessa;

CONSIDERATO

che ai sensi di quanto disposto dal D. L.gs 387/03, è stata convocata, con nota prot. 125406 del 7/09/2020 la Conferenza dei Servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., per l’esame del progetto, indirizzata a tutti gli enti ed organismi interessati ai sensi del comma 3 – art. 12 del D. Lgs 387/03, ovvero:

areti S.p.A. Ingegneria, Pianificazione e Sviluppo; SNAM Rete Gas S.p.A.; ROMA CAPITALE Municipio XV Ufficio Tecnico, Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica (P.A.U.) – Direzione Pianificazione Generale – U.O. Pianificazione Urbanistica–PRG, Dip.to Tutela Ambientale-Direzione Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti – Servizio programmazione, pianificazione e gestione acustica del territorio, Dip.to Sviluppo Economico e Attività produttive; MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma; CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – Dip.to IV- "Tutela e valorizzazione Ambientale" Servizio 2 “Tutela acque, suolo e risorse idriche” e Servizio 3 Ufficio Emissioni ora Dip.to III Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”; AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI Ufficio delle dogane Roma1; COMANDO Vigili del Fuoco Roma; REGIONE LAZIO Direzione Risorse Idriche e Difesa del suolo Area Infrastrutture energetiche e Area Tutela del Territorio Servizio Geologico e Sismico regionale, Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca Area Territorio Rurale, Credito e Calamità naturali Area Usi Civici, Direzione Regionale per le Politiche abitative, e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città metropolitana, Segretariato generale della Giunta Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione Conferenze dei Servizi (RUR_CdS); ASL ROMA 1 Dipartimento Prevenzione, e Soc. richiedente: ROMABIOMETANO Srl;

che con nota prot. n. 138816 del 1/10/2020 sono state inoltrate alla società le richieste di



integrazioni documentali pervenute nel corso della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona da parte dell'Ufficio Emissioni di questo Servizio, nota del 10/09/2020; del Dipartimento Tutela Ambientale Ufficio Conformità acustica ambientale di Roma Capitale, nota prot. 65350 del 17/09/2020, ns. prot. n.131749 del 17/09/2020; del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale di Roma Capitale, nota prot. 101247 del 18/09/2020, pervenuta in data 18/09/2020 ns. prot. n. 132540; della Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Area legislativa e Usi Civici, nota prot. 833339 del 29/09/2020, ns. prot. n. 137501 in pari data;

che con nota del 2/11/2020 prot. 156076 è stata trasmessa agli enti la documentazione integrativa depositata dalla società in data 29/10/2020 agli atti con prot. n.155049, costituita da:

1. IMPEGNO a svolgere durante l'esecuzione dell'attività la verifica di compatibilità con quanto preventivamente stimato e, in caso di incompatibilità, a presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale, così come previsto dall'art. 18, comma 1 lett. g) della L.R. n. 18/01, in risposta alla nota prot. 65350 del 17 Settembre 2020 del Dipartimento Tutela Ambientale Ufficio Conformità acustica ambientale di Roma Capitale;
2. RELAZIONE TECNICA SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA corredate da: Relazione su Gestione delle Acque - Tavola Smaltimento Acque Meteoriche ? Schede di sicurezza prodotti utilizzati;
3. OSSERVAZIONI alla nota del Dip. Urbanistica di Roma Capitale corredate da Estratti Urbanistici e catastali relativi alle aree in oggetto a varie scale: Catasto - Ortofoto, Ctr - Prg - Ptp - Sic - Zps; Preliminare di cessione del diritto di superficie alla Roma Biometano Srl con esplicitate le aree oggetto dell'intervento comprensiva di viabilità di accesso
4. RICHIESTA di conferma da parte di Roma Capitale della insussistenza degli usi civici (articolo 2 della LR 1/1986) in risposta alla nota prot. 833339 del 29 settembre 2020 del Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Area Legislativa ed Usi Civici,

che con l'invio delle suddette integrazioni la Roma Biometano srl ha presentato la richiesta, come previsto dall'art.12 c.3 del D.Lgs.387/03, di variante urbanistica con la riclassificazione dell'area di intervento da Zona agricola E a zona F per le attrezzature pubbliche di interesse generale di iniziativa privata a destinazione specifica, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto stesso, in virtù dell'affermazione del pubblico interesse disposto dall'art. 12 c. 1 del citato decreto;

che nel corso della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e asincrona sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi:

- con nota prot. 155431 del 22/12/2020, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 184757 in pari data, Roma Capitale Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale, rilascia parere urbanistico contrario, affermando che:

“... omissis...Ai sensi dell'art.75, comma 1 delle NTA di PRG) tra gli usi del suolo e impianti ammessi nell'Agro Romano sono ritenute compatibili i soli impianti di produzione elettrica da



fonti rinnovabili, previsti dal D.Lgs n.387/2003 di attuazione della Direttiva 2001/77/CEE, e tra le attività connesse e complementari e compatibili con l'uso agricolo, risulta ammissibile soltanto l'impianto di compostaggio di scarto verde in eventuale miscelazione con altri materiali di esclusiva natura ligno-cellulosica". Un impianto di produzione non di energia elettrica bensì di biometano, comprensivo tra l'altro di una nuova viabilità di accesso all'area (non indicata negli elaborati), ancorchè previsto dal D.Lgs N.387/2003, non risulta tra gli usi consentiti in Agro Romano dell'art.75 delle NTA del PRG vigente. Inoltre, sebbene la società proponente escluda che l'impianto possa essere identificato come impianto di gestione rifiuti, l'art. 106 – Impianti di attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti del PRG vigente al comma 3 lettera e) dispone che, "salvo diverse e più ampie possibilità concesse dai Piani di Settore", sono localizzabili esclusivamente nelle aree di cui all'art. 102 Infrastrutture Tecnologiche gli "impianti di produzione di combustibili da rifiuti".

Di conseguenza, dal punto di vista urbanistico l'impianto e la viabilità di accesso non risultano compatibili con la destinazione urbanistica, nonché lo stesso risulta privo di parcheggi (pubblici e privati) e standard urbanistici, di cui rispettivamente all'art.7 e 8 delle NTA del PRG.

Dal punto di vista edilizio ... omissis...questo Ufficio ravvisa l'obbligo da parte del proponente, ai sensi dell'art.16 del DPR 380/2001, di corrispondere il "contributo di costruzione", limitatamente agli oneri di urbanizzazione, così come espresso anche dalla Regione Lazio nella nota prot. 312998 del 14.06.2016";

- con nota del 7/10/2020 prot.n. 42750, acquisita con prot.n. 142490 del 8/10/2020, Roma Capitale Dipartimento Sviluppo economico e Attività produttive Direzione Sportelli Unici comunica la non competenza in materia;
- con nota prot. 96889 del 30/12/2020, agli atti con prot.n. 187650 del 30/12/2020, Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti, Ufficio conformità acustica ambientale, rilascia parere favorevole con condizioni, e precisamente: "La società Romana Biometano, quando l'attività entrerà in esercizio, dovrà verificare, avvalendosi di tecnico competente in acustica, così come previsto dall'articolo 18 comma 1 lettera g) della LR n.18/01, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate, e in caso contrario dovrà presentare nuovo studio di impatto acustico che mitighi l'impatto dell'attività sull'ambiente circostante."
- con prot. n. 1122836 del 22/12/2020, agli atti del Servizio con prot.n. 184622 del 22/12/2020, la Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale paesistica e Urbanistica Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata Roma Capitale Città metropolitana in cui si rileva che

"...omissis... Il PRG classifica l'ambito in questione nella componente "agro romano" del sistema "ambientale e agricolo", nella quale gli interventi sono disciplinati dagli artt. da 74 a 81 delle NTA, nonché dalla LR 38/1999

in quanto zona omogenea "E" ai sensi del DM 1444/1968 in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 107 delle NTA di PRG.

L'art.75 prevede la categoria dell'impianto in questione tra gli usi del suolo e impianti ammissibili:

A17 (nota 13) e A21 (nota 15).

La normativa regionale in materia di edificazione in zona agricola, con le disposizioni dell'art.55 c.8 e dell'art.57bis della LR 38/1999, consente la realizzazione in zona agricola degli stessi ma



solo con il regime di connessione tramite PUA per le attività multi imprenditoriali e quindi a cura dell'imprenditore agricolo... omissis...

Pertanto, la realizzazione indipendente, cioè al di fuori del regime di connessione da parte di soggetti diversi comporta che il progetto costituisca anche proposta di variante urbanistica non risultando conforme al combinato disposto dell'art.75 delle NTA di PRG relativo alle zone agricole dell'Agro Romano e degli artt.55 (c.8) e 57bis della LR 38/1999.

... omissis... considerata la coerente attivazione della procedura ai sensi dell'art.12 del DLgs 387/2003 si ritiene ammissibile l'approvazione del progetto dell'impianto e delle opere connesse inclusa la viabilità di accesso, come indicata nella documentazione integrativa, in variante al PRG con riclassificazione da zona agricola a zona per le infrastrutture tecnologiche (art.102 NTA PRG) avente destinazione speciale con indici e parametri desumibili dal progetto senza che questo costituisca indipendente riclassificazione zonizzativa.

L'area acquisisce natura di zona omogenea F ai sensi del DM 1444/1968 al pari delle componenti del "Sistema dei servizi delle attrezzature e degli impianti" di PRG come disposto dall'art.107 c.1 lett.f) delle NTA di PRG e data la natura dell'impianto non si rileva la necessità di soddisfare alcun conseguente fabbisogno di standard ex DM 1444/1968.

La disponibilità dell'area d'intervento deve essere accertata in capo alla Società proponente anche in relazione alla viabilità d'accesso.

Nel caso di mancata attuazione o di dismissione dell'impianto, le aree relative potranno riassumere, se condiviso da Roma Capitale, con apposito provvedimento di presa d'atto assunto dal Comune la classificazione e la destinazione originarie di PRG, previa le garanzia della rimessa in pristino prevista dall'art.12 c.4 del DLgs 387/2003, in analogia ai progetti approvate in variante per gli Impianti e le attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti ai sensi dell'art.106 delle NTA di PRG.;...omissis..."

Nelle conclusioni il parere della Regione Lazio Area Urbanistica riporta quanto segue:

*“Per quanto sopra espresso, ai sensi e con gli effetti dell'art.14 c.2 della Legge 241/1990 questa Direzione Regionale esprime il proprio **assenso** al progetto proposto per l'autorizzazione ex art.12 del D.Lgs 387/2003 dalla società Roma Biometano Srl per la costruzione di un nuovo impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile costituita da biomassa per una portata di 510 Sm³/h (standard metri cubi/ora) con opere connesse e viabilità d'accesso, in Roma Via Braccianese Claudia km 5.100 nel Municipio XV, con parere favorevole relativamente:*

agli aspetti urbanistici per l'approvazione del progetto in variante al PRG ai sensi dell'art.12 del DLgs 387/2003 con riclassificazione da "agro romano" a "infrastrutture tecnologiche", zona F ai sensi del DM 1444/1968, con destinazione speciale, indici e parametri desumibili dal progetto, senza che questo costituisca indipendente riclassificazione zonizzativa;

agli aspetti paesaggistici ai sensi dell'art.146 co.7 del DLgs 42/2004, specificando che l'autorizzazione paesaggistica si conforma all'esito della cds con il contributo del MIBACT in particolare le valutazioni della Soprintendenza archeologica.”;

- con nota del 18/09/2020 prot. 49163, acquisita agli atti con prot .n. 134407 del 23/09/2020, l'Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Roma 1, esprime



parere favorevole ai soli fini fiscali;

- con nota prot. 72927 del 20/11/2020, agli atti con prot. 166626 del 20/11/2020, areti S.p.A. esprima parere di massima favorevole a condizione che sia salvaguardato l'esercizio della rete elettrica;

RILEVATE

le criticità emerse nel corso del procedimento connesse alla realizzazione del progetto in esame, con particolare riferimento ai succitati pareri rilasciati dall'Area Urbanistica Regionale e dal Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, questo Servizio ha modificato la modalità di svolgimento della Conferenza dei Servizi da asincrona e semplificata a sincrona e in modalità simultanea, come previsto dall'art.14-bis comma 6 della Legge 241/90 e s.m.i.;

ATTESO CHE

con nota prot. 17225 del 04/02/2021 è stata convocata la Conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 23/02/2021;

la suddetta Conferenza si è svolta ai sensi del art.14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i., e condotta in modalità telematica, in conseguenza delle misure di distanziamento sociale adottate dal Governo nel periodo di pandemia;

nella Conferenza simultanea, vista la variante urbanistica richiesta dalla società, è stato convocato anche il Dipartimento VI Servizio 1 "Programmazione territoriale e della mobilità, generale e di settore, Urbanistica e attuazione PMTG" ora Dip. IV Servizio 1 della CmRC, per l'espressione del relativo parere;

PRESO ATTO

che nella prima seduta della CdS del 23/02/2021 risultano presenti alla riunione, come da verbale della stessa, oltre alla Dirigente del Servizio 2 "Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche" e del Servizio 3 "Tutela Aria ed energia" del Dip. IV della CmRC, anche Presidente della Conferenza, il Funzionario Responsabile del procedimento, il segretario verbalizzante, i responsabili delegati di: Società Roma Biometano Srl - areti S.p.A. - Roma Capitale Servizio Pianificazione e Gestione Acustica del Territorio - MIBACT Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma - Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica – CmRC Dipartimento VI Servizio 1 "Programmazione territoriale e della mobilità, generale e di settore, Urbanistica e attuazione PMTG" – CmRC Dipartimento IV Servizio 3 Ufficio Emissioni;

del verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi da cui risulta, in sintesi, che:

il rappresentante della Regione Lazio Area Urbanistica ha confermato il parere già reso ribadendo la necessità per questa tipologia di impianti FER che usano biomasse, e che non trattano comunque rifiuti, di procedere, in ogni caso, con la variante urbanistica dell'area di interesse da zona agricola a zona F "infrastrutture tecnologiche ai sensi del DM 1444/1968. Ha chiarito che, sebbene l'art.12 del D.Lgs. 387/03 consenta la realizzazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai vigenti PRG tuttavia la normativa regionale in materia di edificazione in zona agricola, con le disposizioni dell'art.55 c.8 e dell'art.57bis della LR 38/1999, ne consente la realizzazione in zona agricola solo con il regime di connessione tramite PUA per



le attività multi imprenditoriali e quindi a cura dell'imprenditore agricolo e del coltivatore diretto come soggetti indicati nell'art.55 c.4 della LR 38/1999. Pertanto, la realizzazione al di fuori del regime di connessione da parte di soggetti diversi comporta che il progetto costituisca anche proposta di variante urbanistica non risultando conforme alla disposizione del PRG relativo alle zone agricole dell'Agro Romano e a quanto disposto dalla Legge Regionale 38/99;

il rappresentante di areti ha evidenziato che le opere di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione elettrica, comporteranno un intervento di scavo sulla Via Braccianese Claudia (ingresso viabilità con l'impianto di Biogas) per consentire la collocazione dei nuovi elettrodotti necessari all'alimentazione della nuova Cabina di trasformazione. Pertanto a seguito della nuova richiesta di connessione passiva, e a valle dell'accettazione del preventivo e del saldo dei contributi di connessione, areti provvederà a richiedere le necessarie autorizzazioni agli enti preposti (Città metropolitana di Roma Capitale Viabilità e Sovrintendenza Archeologica);

il rappresentante del Dip.VI – Servizio 1 “Programmazione territoriale e della mobilità, generale e di settore, Urbanistica e attuazione PMTG” ha richiesto la necessaria documentazione progettuale per l'espressione del parere di competenza;

la dirigente del Servizio 2“Tutela Acque e Risorse Idriche” del Dip. IV della CmRC (ora Servizio 2 Dip.III) ha illustrato la richiesta di integrazioni formulata dal Servizio, agli atti con prot. 28826 del 24/02/2021, soffermandosi in particolare sui chiarimenti da fornire in merito all'uso delle acque di prima e seconda pioggia;

il rappresentante del MIBACT Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma non ha rilevato motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento a condizione che l'esecuzione dei lavori stessi sia preceduta da indagini archeologiche preventive, da trincee di scavo preventive, riservandosi comunque di trasmettere con nota ufficiale il parere con le relative prescrizioni.

la rappresentante dell'Ufficio Emissioni del Servizio Tutela Aria ed Energia del Dip.IV della CmRC (ora Servizio 2 del Dip.III) ha chiesto integrazioni documentali anticipando comunque che il parere alle emissioni in atmosfera sarebbe stato positivo con le relative prescrizioni operative per l'esercizio dell'impianto;

la rappresentante di Roma Capitale Servizio Pianificazione e Gestione Acustica del Territorio, ha confermato il parere favorevole con prescrizioni rilasciato con nota del 30/12/2020 pr.96889;

la società Roma Biometano, si è impegnata a fornire tutti i chiarimenti ed integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO CHE

il verbale della prima seduta del 23/02/2021 è stato trasmesso con nota accompagnatoria prot. 33165 del 3/03/2021 unitamente alla succitata richiesta di integrazioni e chiarimenti del Servizio 2 Tutela acque e Risorse Idriche del Dip. IV (ora Servizio 2 del Dip.III), prot. 28826 del 24/02/2021; con la suddetta nota accompagnatoria è stato formalmente coinvolto nel procedimento in corso anche il Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture Viarie;

in riscontro al verbale di cui sopra, in data 4 marzo 2021 al prot. con n. 34201, è pervenuta la nota della Regione Lazio Ufficio Conferenze dei Servizi, prot. n. 200735 del 4/03/2021, in cui si segnala la necessità di coinvolgere nel procedimento l'Area Tutela del territorio della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, competente



al rilascio del parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 380/01, necessario in caso di progetti la cui approvazione è in variante al PRG, come nel caso specifico. Nella stessa nota si richiede di integrare il progetto trasmesso con idonea documentazione tecnica redatta secondo le disposizioni di cui alla DGR 2649/99;

in data 12/3/2021 con prot. 39867 è stata acquisita la seguente documentazione prodotta dalla Roma Biometano Srl in riscontro alle richieste emerse nella seduta della Conferenza dei Servizi simultanea del 23/02/2021, la documentazione, come specificato dalla stessa società nella pec di trasmissione, sostituisce ed integra gli elaborati precedentemente inviati avente lo stesso titolo:

04 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E NON Revisione 12 marzo 2021.

05 - INDIVIDUAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE E DIFFUSE
Revisione 12 Marzo 2021 (con elaborato grafico aggiornato sulle prese di campionamento);

06 - GESTIONE DELLE ACQUE Revisione 12 Marzo 2021 (chiarimenti sul trattamento delle acque e sulla realizzazione delle lagune);

con nota prot. 42112 del 17/03/2021 è stata trasmessa a tutti gli enti coinvolti la documentazione integrativa consegnata dalla Roma Biometano Srl ed è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 24/03/2021, in modalità telematica in conseguenza delle misure di distanziamento sociale adottate dal Governo;

PRESO ATTO

che il giorno 24 marzo 2021 si è tenuta la seconda seduta della CdS in cui risultano presenti alla riunione la Presidente della Conferenza dei Servizi, Direttore del Dipartimento IV (ora Dip.III), il Funzionario Responsabile del Procedimento, il segretario verbalizzante, i responsabili delegati di: Società Roma Biometano Srl – areti S.p.A. - Roma Capitale Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica - MIBACT Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma - Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche abitative, e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica – Dipartimento VI Servizio 1 “Programmazione territoriale e della mobilità, generale e di settore, Urbanistica e attuazione PMTG” della CmRC (ora Dip. 4 Servizio 1) - Dipartimento IV Servizio 3 Ufficio Emissioni della CmRC (ora Servizio 2 Dip.III);

del verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 24 marzo 2021 in cui risulta acquisito il parere del MiBACT Soprintendenza Speciale Archeologia, Beni culturali e Paesaggio di Roma, inoltrato con nota del 5/03/2021 prot. n 10636, agli atti con prot 35210 del 7/03/2021, favorevole con prescrizioni

delle dichiarazioni dei rappresentanti di areti, dell'Area Urbanistica della Regione Lazio, della Mibact Soprintendenza archeologica che hanno confermato i pareri rilasciati di cui sopra;

delle richieste di integrazioni e chiarimenti avanzate nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi, riportate nello stesso verbale, da parte della rappresentante del Mibact Soprintendenza Paesaggistica relativamente agli aspetti paesaggistici dell'intervento in esame, dal rappresentante del Dip. VI - Servizio 1 (ora Dip. IV Servizio 1) della CmRC, competente alla verifica della compatibilità del progetto con il PTPG, dalla rappresentante dell'Ufficio Emissioni del Servizio Tutela Aria ed Energia del Dip.IV della CmRC (ora Servizio 2 Dip.III), dai rappresentanti di Roma Capitale Dip. PAU Programmazione e Attuazione Urbanistica – PRG,



relativamente agli aspetti edilizi e urbanistici del progetto, alle caratteristiche costruttive e dimensionali della viabilità di accesso all'area dell'impianto e dei locali tecnici accessori da riportare negli elaborati di Piano regolatore, e alla percorribilità e viabilità all'interno dell'area dell'impianto, nonché, all'indice di permeabilità;

della richiesta di chiarimenti dai rappresentanti del PAU di Roma Capitale in merito alla variante urbanistica, in considerazione di quanto riportato nel DM 10.09.2010 e in particolare al "punto 15.3", che recita: "Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico". In particolare viene chiesto se l'approvazione dell'impianto costituisce variante urbanistica o se occorre un provvedimento di variante successiva e, nel caso di specie, la tipologia del provvedimento stesso;

dei chiarimenti richiesti dal rappresentante dell'ufficio urbanistica della CmRC alla Conferenza dei Servizi sulla fase pubblicistica della variante urbanistica in discussione, tenuto conto che la normativa non è chiara sull'argomento per gli impianti FER approvati in variante al PRG ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03,

di quanto rappresentato in Conferenza dei Servizi sulla richiesta di chiarimenti di cui al punto precedente in cui si conferma che l'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione Dirigenziale costituisce variante allo strumento urbanistico e sarà pubblicata all'albo pretorio;

CONSIDERATO

che il verbale della seconda conferenza dei servizi è stato trasmesso agli enti con nota di accompagnamento prot.492021 del 30/03/2021, e congiuntamente sono stati trasmessi il parere reso dal Mibact con nota del 5/03/2021 prot. n. 10636 e la documentazione tecnica richiesta dal Servizio Geologico e Sismico regionale (Relazione di indagine vegetazionale e Relazione geologica), consegnata dalla società il 17/03/2021 al prot. con n. 42435, già inviata dalla scrivente agli enti con nota del 29/03/2021 prot. n. 47944,

che nella stessa nota di trasmissione del verbale veniva convocata per l'11 maggio 2021 la terza seduta della Conferenza dei servizi, sempre in modalità telematica;

che successivamente alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 24 marzo 2021, con nota prot. 67955 del 5/05/2021, sono state inoltrate agli enti le integrazioni, depositate dalla Società in data 4 maggio 2021 con PEC acquisite al prot. n. 66935 e 66917, in riscontro alle richieste formulate dagli enti nel corso della stessa seconda seduta, **alla suddetta nota è stata allegata anche la Determinazione G04071 del 14/04/2021 con cui la Regione Lazio Area Tutela del Territorio Servizio Geologico e Sismico regionale esprime parere favorevole all'intervento in parola con prescrizioni, di seguito dettagliate e che, come specificato nella stesso provvedimento regionale, dovranno essere parte integrante dell'atto d'approvazione dello Strumento Urbanistico:**

che, a seguito di segnalazione da parte del Dipartimento PAU Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale di Roma Capitale, questo Servizio ha coinvolto nel procedimento anche il Dip.to Tutela Ambientale Direz. Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti Servizio Valutazioni Ambientali (VA S VIA VAP AIA) di Roma Capitale a cui con nota prot. n. 64929 del 29/04/2021 è stata trasmessa tutta la documentazione progettuale agli atti ai fini del rilascio del proprio parere di competenza nonché i pareri pervenuti e i verbali delle precedenti sedute della CdS;



PRESO ATTO

che a seguito della revisione organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale disposta dalla Sindaca Metropolitana con decreto n. 24 del 22.03.2021, nel procedimento in oggetto risultano coinvolti i seguenti Servizi:

Dip.III Servizio 2 già Dip.IV Servizio 3 e Servizio 2

Dip. IV Servizio 1 già Dip. VI Servizio 1;

che nella terza seduta della Conferenza dei servizi, svoltasi l'11 maggio 2021 risultano presenti alla riunione, oltre alla Presidente della Conferenza, Dirigente del Servizio 2 del Dip.III, il Funzionario Responsabile del Procedimento, il segretario verbalizzante, i responsabili delegati di: Società Roma Biometano Srl - Areti - Roma Capitale Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica - Roma Capitale Dip.to Tutela Ambientale Direz. Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti Servizio Valutazioni Ambientali (VAS VIA VAP AIA) - MIBACT Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma - Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche abitative, e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica – Dipartimento IV Servizio 1 “Urbanistica e attuazione PMTG” della CmRC - Dipartimento III Servizio 2 Ufficio Emissioni della CmRC;

del verbale della terza seduta della Conferenza dei Servizi dell'11 maggio 2021 in cui risultano, ai fini del procedimento in corso, acquisiti i pareri fino ad allora pervenuti, l'**Analisi Territoriale redatta da perito demaniale** che assevera che il terreno censito al NCT di Roma alla RM?D, Foglio 31 Particella 377, risulta essere “**privato non gravato da usi civici**”, il **preventivo della Snam** per la realizzazione del punto di consegna del biometano prodotto alla rete gas Snam, trasmesso dalla società con nota assunta al prot. con n 68467 del 6/05/2021;

CONSIDERATO CHE

in sede di Conferenza dei Servizi del 11/05/2021, come da verbale, il rappresentante della Regione Lazio Area Urbanistica, confermando il parere espresso nella fase semplificata della CdS (prot. 1122836/2020), ha ribadito quanto già rappresentato nelle due precedenti sedute della fase simultanea. Approvando il progetto in variante al PRG relativamente alle aree interessate, mentre il contesto intorno rimane agricolo, ha evidenziato la necessità da parte della società di integrare la documentazione con una tavola riassuntiva con l'indicazione delle aree che attraverso il progetto verranno riclassificate da zona agricola a infrastrutture tecnologiche (Zona F) con destinazione specifica riferita al progetto (indici e parametri), comprensiva delle superfici quotate occupate dall'impianto, dalle cabine Snam ed elettrica e dalla nuova viabilità che assume anch'essa classificazione specifica; tali indicazioni come chiarito dallo stesso rappresentante della Regione Lazio Urbanistica, dovevano essere riportate sulle tavole prescrittive di PRG: sistemi e regole – rete ecologica, le quali devono indicare sinteticamente i dati urbanistici (ST, SF, SUL) e i principali parametri dimensionali;

i rappresentanti di Roma Capitale Dip. PAU Programmazione e Attuazione Urbanistica – PRG, hanno confermato il parere contrario al progetto e, illustrando i motivi del dissenso hanno ribadito di fatto quanto già rappresentato nel parere del 22/12/2020, e nella precedente seduta della Conferenza dei servizi. Contestualmente hanno chiesto ancora chiarimenti, qualora il



progetto venga approvato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 con apposito provvedimento in variante al PRG e in deroga a qualsivoglia parametro edilizio-urbanistico, sulla procedura di variante urbanistica che l'Ufficio Urbanistica di Roma Capitale dovrà attivare o, in alternativa, l'Autorizzazione Unica costituendo di per sé variante urbanistica, non necessiti l'attivazione di alcuna procedura di variante se non una semplice Determinazione Dirigenziale di presa d'atto da parte dello stesso Ufficio. Infine viene richiesto dal Comune che nell'eventuale determina di approvazione del progetto, sia specificato che a seguito della comunicazione di chiusura della messa in ripristino dello stato dei luoghi fine vitae dell'impianto, l'area riassumerà la destinazione urbanistica ad Agro Romano;

la rappresentante del MiC Soprintendenza Speciale Archeologia, Beni culturali e Paesaggio di Roma, relativamente agli aspetti paesaggistici dell'intervento in esame ha chiesto alla società di chiarire le ultime integrazioni trasmesse il 4 maggio;

i rappresentanti del Dip. IV - Servizio 1 "Urbanistica e attuazione PTMG" competente alla verifica della compatibilità del progetto con il PTPG hanno anticipato il proprio parere favorevole con specifiche indicazioni. Per quanto riguarda l'inserimento ambientale dell'impianto hanno invitato la società ad una attenta scelta delle specie arbustive e/o arboree, magari alternandole per evitare un inserimento troppo geometrico.

il rappresentante dell'Ufficio VIA VAP di Roma Capitale ha fatto presente che anche con il cambio di destinazione dell'area è necessario una Valutazione ambientale preliminare. Infatti l'art. 10 co. 10 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale prevede che i progetti degli interventi ivi definiti debbano essere corredati da una Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.), da sottoporre al parere di competenza dell'Ufficio VIA VAP del Comune. Ha richiesto pertanto che, ai sensi del suddetto articolo delle N.T.A. di P.R.G., il progetto fosse corredato da una Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.) con i relativi elaborati;

alle perplessità del Comune di Roma ufficio urbanistica sul fatto che l'impianto in oggetto tratti rifiuti, in Conferenza dei servizi viene ribadito che l'impianto in questione produce biometano da sottoprodotti come definiti dal comma 2 art. 184-bis D.Lgs 152/06, meglio definiti nella Parte A dell'Allegato 3 al DM 10.10.2014 e nell'Allegato A "Precisazione sulle materie prime" delle Procedure applicative del D.M. 02.03.2018 (versione approvata dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti GSE in data 11 maggio 2020); tale tipologia di impianto può essere approvata con l'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs.387/03 in virtù dell'art.8bis del D.Lgs.28/2011, che costituisce ove occorra anche variante allo strumento urbanistico;

la Conferenza dei Servizi nella seduta del 11/05/2021, con il consenso della Società proponente, ha deciso di rimandare la conclusione dei lavori della Conferenza stessa in una successiva riunione in considerazione, soprattutto, della richiesta da parte degli enti di ulteriori chiarimenti ed elaborati di maggior dettaglio e della necessità di acquisire nel procedimento il parere di Roma Capitale Dip.to Tutela Ambientale Direz. Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti Servizio Valutazioni Ambientali (VAS VIA VAP AIA) che, di fatto, è stato coinvolto nell'iter autorizzativo solo successivamente alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi;

il verbale della terza seduta del 11/05/2021, è stato trasmesso con prot. 77992 del 21/05/2021, dallo stesso risulta inoltre che Conferenza dei Servizi ha deciso di riconvocarsi entro 10 giorni dalla trasmissione ufficiale agli enti della documentazione integrativa richiesta nella stessa seduta;

PRESO ATTO



che con nota prot. n. 92487 del 16/06/2021 sono state trasmesse a tutti gli enti le integrazioni fornite dalla Società, acquisite agli atti con prot. N. 83594, 83596, 83599 e 83600 del 1/06/2021, in riscontro alle richieste formulate nel corso della terza seduta Conferenza dei Servizi, costituite dai seguenti elaborati:

- A3 Individuazione delle emissioni in atmosfera;
- A5 Variante PRG;
- A8 Particolari Area Punti di Consegna;
- A9 Valutazione Ambientale Preliminare - Sistema Vegetazionale; Valutazione Ambientale Preliminare Relazione; Valutazione Ambientale Preliminare - Tavola G6 Sistema Paesaggistico; Pagamento VAP;
- Richiesta di Nulla Osta VVF;
- Progetto di dismissione dell'Impianto e relativo computo metrico estimativo, aggiornato alla luce delle opere di mitigazione previste e dei mutati costi per la sicurezza,

che con la suddetta nota è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il 1 luglio 2021. Alla nota è stato allegato anche il parere tecnico di nulla osta di fattibilità, con prescrizioni, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, Ufficio Prevenzione Incendi Polo di Monte Mario, prot. n. 38659 del 3/06/2021, ns prot. n. 84885 del 4/06/2021;

PRESO ATTO

che nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi il 1 luglio 2021 ed in modalità telematica per le motivazioni di cui sopra risultano presenti alla riunione, come da verbale della stessa seduta, oltre alla Presidente della Conferenza, Dirigente del Servizio 2 Dip.III, il Funzionario Responsabile del Procedimento, il segretario verbalizzante, i responsabili delegati di: Società Roma Biometano Srl - Areti - Roma Capitale Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica - Dipartimento III Servizio 2 Ufficio Emissioni della CmRC;

del verbale della seduta conclusiva in cui risultano acquisiti, ai fini del procedimento in corso, i pareri fino ad allora pervenuti ed il parere endoprocedimentale rilasciato dal Servizio Dip. IV della CmRC con nota prot. 72918 del 13/05/2021 in cui si rappresenta che *l'intervento sia da considerarsi compatibile con le direttive e prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale Generale, a condizione che nella sistemazione a verde dell'area circostante l'intervento vengano mantenuti e/o introdotti elementi autoctoni e coerenti con il contesto fitoclimatico e vegetazionale locale, avendo cura di assumere una disposizione naturaliforme, diversificata e disetanea delle alberature, evitando sesti di impianto schematici, in accordo con le indicazioni emerse nel corso della CDS sia in relazione agli aspetti paesaggistici, sia alla necessità di utilizzare le alberature di progetto quali elementi di mitigazione delle emissioni in atmosfera;*

RICHIAMATO il suddetto verbale da cui risulta in sintesi che:

la rappresentante del Dip. PAU ha ribadito i motivi principali del dissenso già ampiamente illustrati nel corso del procedimento, ovvero che l'impianto di produzione di biometano in oggetto, con annessa una nuova viabilità di accesso all'area, non risulta compatibile con gli usi consentiti in Agro Romano, ai sensi dell'art. 75 delle NTA del PRG vigente, e per il fatto che lo stesso non sarà realizzato in regime di multimprenditorialità all'interno di un PAMA. La stessa rappresentante dell'ufficio urbanistica comunale ha quindi specificato che il Dipartimento PAU



non ha la competenza a determinarsi su varianti urbanistiche se non attraverso un atto deliberativo dell'Assemblea Capitolina e che relativamente alla Variante Urbanistica proposta con la modifica dell'elaborato prescrittivo di PRG Sistemi e Regole, scala 1:10.000 da *Sistema ambientale - Agro Romano a Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture tecnologiche*, di cui all'art. 102 delle NTA del PRG (quota parte) e *Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità – Strade*, la stessa non soddisfa i parametri urbanistici edilizi del Piano Regolatore Generale, risultando tali elaborati privi di pianificazione attuativa comprensiva di parcheggi pubblici e privati e standard urbanistici di cui all'art. 7 e .8 delle NTA del PRG. La rappresentante del Dip. PAU ha evidenziato inoltre la necessità di avere dalla società in caso di approvazione del progetto in variante e prima dell'autorizzazione, evidenza della disponibilità del suolo su cui intende realizzare l'impianto comprensivo della viabilità di accesso e delle aree su cui saranno ubicate le cabine di consegna, la stessa dimostrazione deve essere resa dalle società che installeranno e gestiranno le cabine. Ha richiesto infine che sia perfezionato l'atto tra la proprietà dell'area e la proprietà delle cabine e che sia prodotto un progetto di dismissione dell'impianto che includa anche la viabilità e in cui sia specificato che lo stesso non riguarda le cabine connesse all'impianto. Poiché il progetto risulta carente della verifica dell'invarianza idraulica, così come previsto dalle NTA del Piano Stralcio n.5 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, ha chiesto alla società di procedere prima del rilascio di qualsiasi atto autorizzativo con tale verifica;

alle osservazioni del Comune la Società ha controdedotto in maniera puntuale confermando di avere la disponibilità delle aree interessate sia dall'impianto che dalla viabilità e dalle cabine di servizio connesse all'impianto stesso attraverso la stipula di accordi con la proprietà che sono stati depositati anche presso la CmRC. Viene specificato inoltre che l'intervento ricade esclusivamente all'interno della part. 377 del foglio 31, che risulta essere unica e non frazionata come da verifica presso il sito dell'Agenzia del Territorio.

in sede di Conferenza viene chiarito che le cabine di consegna una volta entrate in esercizio saranno comprese nella rete di distribuzione dei relativi gestori, areti S.p.A. e Snam, saranno acquisite al patrimonio dei due distributori, non verranno pertanto demolite e non ci sarà l'obbligo di ripristino dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione;

alla richiesta del Comune di specificare il rapporto tra il privato e l'occupazione del suolo da parte della rete gas, la società ha fatto presente che i proprietari dell'area interessata dalla cabina Snam, saranno chiamati a dare il proprio assenso, tramite atto notarile, per la costituzione di una servitù permanente a favore della Snam stessa per l'area in questione, tale servitù non dipende dalla vita dell'impianto in oggetto in quanto la Snam potrebbe usare la cabina del gas in progetto per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione del gas di cui Snam è concessionaria;

nel corso della seduta viene acquisito il parere dell'Ufficio VIA VAP di Roma Capitale, prot. n. 53170 del 1/07/2021, ns. prot.n. 99757 del 1/07/2021, favorevole prescrizioni di seguito meglio dettagliate;

VISTO la nota prot.n. 111876 del 21/07/2021 con cui è stato trasmesso agli enti e amministrazioni interessate il verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei servizi del 1 luglio 2021;

PRESO ATTO

dei verbali della Conferenza dei Servizi del 23 febbraio, 24 marzo, 11 maggio 2021 e 1 luglio 2021, tenutasi in forma simultanea e in modalità sincrona dai quali risulta che i nulla osta ed i



pareri espressi in Conferenza si intendono acquisiti al fine del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera in oggetto;

TENUTO CONTO

che nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona e in forma simultanea, l'istante ha ottenuto, ai sensi del D. Lgs 387/03, per costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da fonte rinnovabile biomassa, per una portata di 510 Sm³/h con annessa digestione anaerobica, da realizzarsi in Roma (RM) Via Braccianese Km 5.100, su un'area distinta al catasto al Foglio n.31 particella n. 377, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio dell'impianto stesso, i pareri rilasciati dalle Autorità ed Enti sotto indicati:

- Roma Capitale Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale, con nota prot. 155431 del 22 dicembre 2020, acquisito agli atti con prot. n. 184757 in pari data, rilascia parere contrario;
- Roma Capitale Dipartimento Sviluppo economico e Attività produttive Direzione Sportelli Unici, con nota del 7/10/2020 prot.n. 42750, acquisita con prot.n. 142490 del 8/10/2020, comunica la non competenza in merito;
- Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti, Ufficio conformità acustica ambientale con nota del 96889 del 30/12/2020, agli atti con prot.n. 187650 del 30/12/2020, rilascia parere favorevole con le seguenti condizioni

“La società Romana Biometano, quando l'attività entrerà in esercizio, dovrà verificare, avvalendosi di tecnico competente in acustica, così come previsto dall'articolo 18 comma 1 lettera g) della LR n.18/01, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate, e in caso contrario dovrà presentare nuovo studio di impatto acustico che mitighi l'impatto dell'attività sull'ambiente circostante.”

- Roma Capitale Dip.to Tutela Ambientale Direzione Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti Servizio Valutazioni Ambientali (VAS VIA VAP AIA) con prot. n 53170 del 1/07/2021, acquisito agli atti con prot.n. 99757 del 1/07/2021, rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni

“... OMISSIS.. Visti gli elaborati relativi alla sistemazione vegetazionale proposta e con particolare riferimento all'area di progetto principale, si ritiene che la vegetazione perimetrale arboreo - arbustiva prevista debba costituire una siepe di densità tale da rappresentare una efficace barriera visiva, ad andamento naturaleggiante e di tipo informale; dovrà essere possibilmente disetanea e maggiormente plurispecifica e quindi presentare una maggiore differenziazione soprattutto delle specie arboree attraverso l'inserimento, in aggiunta e/o in parziale sostituzione degli esemplari previsti, di ulteriori specie, scelte tra quelle riportate nel “Repertorio delle Essenze arboree ed arbustive da utilizzarsi negli impianti di vegetazione” del P.T.P. di appartenenza e tipiche della campagna romana. Sarebbe anche opportuno alternare specie caducifoglie e specie sempreverdi. Le siepi potrebbero inoltre essere rafforzate in particolare sui lati dell'area che corrono in direzione SW — NE in quanto paralleli alla tessitura agricola locale dell'area, ed addirittura leggermente prolungate oltre l'intervento per dissimularne la struttura rigidamente quadrangolare. Almeno la metà delle alberature e degli arbusti da piantumare dovrà essere di dimensioni tali da assicurarne il “pronto effetto”, dovrà essere



prevista la garanzia di attecchimento e manutenzione di anni due da parte del proponente, con reintegro delle fallanze. Per quanto riguarda il consumo di suolo si raccomanda di limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di ulteriori superfici naturali in fase di cantiere, oltre quelle su cui si realizzeranno stabilmente le opere di progetto. Ove possibile, e se non in contrasto con le normative di settore, strade e piazzali scoperti dovranno essere realizzati in terra battuta o breccia o pavimentazioni erbose carreggiabili, con l'esclusione di pavimentazioni asfaltate e non permeabili. Al fine della tutela dei suoli sotto il profilo geomorfologico e pedologico sia in fase di cantiere che per quanto riguarda il progetto di chiusura con ripristino delle condizioni iniziali del sito, si raccomanda che siano attuati gli accorgimenti annoverati dalla letteratura tecnica di settore. A conclusione delle analisi sugli aspetti di competenza della Valutazione Ambientale Preliminare e per le considerazioni su esposte, si esprime parere favorevole all'intervento con le indicazioni e prescrizioni sopra riportate."

- Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale paesistica e Urbanistica Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata, Roma Capitale Città metropolitana con nota prot. n. 1122836 del 22/12/2020, agli atti con prot.n. 184622 del 22/12/2020, esprime parere favorevole per l'approvazione del progetto in variante al PRG;
- Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Roma 1, con nota prot. 49163 del 18/09/2020, acquisito agli atti con prot.n. 134407 del 23/09/2020, esprime parere favorevole ai soli fini fiscali;
- areti S.p.A. con nota prot. 72927 del 20/11/2020, agli atti con prot. 166626 del 20/11/2020, esprime parere di massima favorevole a condizione che sia salvaguardato l'esercizio della rete elettrica;
- MiBACT Soprintendenza Speciale Archeologia, Beni culturali e Paesaggio di Roma, con nota prot. n 10636 del 5/03/2021, agli atti con prot 35210 del 7/03/2021, rilascia parere favorevole con prescrizioni e precisamente

"Considerato che per le opere in progetto si prevede una grossa attività di movimentazione terra soprattutto per la realizzazione delle lagune, del digestore e del gasometro, raggiungendo gli scavi previsti in alcuni casi profondità notevoli dal piano di campagna, trovandoci quindi in presenza di fondati elementi di rischio archeologico per le opere in progetto, la scrivente Soprintendenza prescrive che l'esecuzione dei lavori stessi sia preceduta da indagini archeologiche preventive, realizzate mediante trincee di scavo secondo modalità che verranno concordate successivamente a specifico sopralluogo. Le attività di scavo dovranno essere eseguite e documentate, ai sensi del comma 8 art. 16 delle N.T.A. del Nuovo Piano Regolatore, da professionisti archeologi esterni i cui oneri saranno a carico della Proprietà. La documentazione (relazione dell'archeologo e/o geologo, posizionamento georeferenziato, foto etc.) dovrà essere inviata da codesta Società accompagnata da nota di trasmissione.

Si fa presente che in caso di ritrovamenti archeologici soggetti alla normativa vigente (D.Lgs. 2004/42 art. 90), potrà determinarsi la necessità di modificare anche in modo sostanziale il progetto da Voi presentato. Si rimane in attesa del nominativo e del curriculum professionale del tecnico archeologo che verrà incaricato e della data di inizio lavori";

- Determinazione G04071 del 14/04/2021 della Regione Lazio Area Tutela del Territorio



Servizio Geologico e Sismico regionale, trasmessa con prot. 348805 del 19/04/2021, con cui si esprime parere favorevole all'intervento in parola con il rispetto delle seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante dell'atto d'approvazione dello Strumento Urbanistico:

- 1. Siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella Relazione geologica e nella allegata carta di idoneità territoriale (OMISSIS); che non siano in contrasto con le prescrizioni che seguono;*
- 2. Dovrà essere rispettato, per quanto riguarda le zone con presenza di scarpate, quanto prescritto nell'Appendice 5 della DGR 2649/99;*
- 3. Le nuove aree di edificazione dovranno essere realizzate ad invarianza idraulica come previsto nella DGR 117/2020 "Linee guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali";*
- 4. Dovrà essere realizzata un'idonea rete di drenaggio delle acque meteoriche per evitare fenomeni di erosione e impaludamento;*
- 5. I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati ed essere eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi e al di sotto di ogni singola edificazione. Le indagini geognostiche, che dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e dell'eventuale livello della falda, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo;*
- 6. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche omogenee; in ogni caso è vietata l'utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;*
- 7. Siano adottate opere di sostegno provvisorie, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano necessariamente realizzate adeguate opere di sostegno;*
- 8. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde;*
- 9. Gli interventi, in considerazione della sismicità della zona, dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa vigente in tema di costruzioni;*
- 10. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo la normativa vigente;*
- 11. Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica ... omissis...L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge;*
- 12. Siano osservate le indicazioni gli interventi di mitigazione proposti (OMISSIS) nell'Indagine Vegetazionale;*
- 13. Siano preservati, per quanto possibile, i nuclei arborei, gli alberi isolati e/o a filare autoctoni o alloctoni non invasivi, le siepi, gli olivi e altri alberi da frutto locali. Ne sia garantita, adottando tecniche appropriate, l'integrità degli apparati radicali e delle*



parti epigee (in particolare del colletto e del fusto). In fase attuativa, siano valutate le condizioni fitosanitarie e di stabilità degli alberi e, in caso di interferenza con le previsioni progettuali, la possibilità di espiantare, con tecniche idonee, e riutilizzare gli esemplari, per la sistemazione del verde;

14. *Nella sistemazione del verde siano messi a dimora esemplari di specie coerenti con le caratteristiche fitoclimatiche e fitogeografiche dell'area, con i parametri ecologici stazionali e con la destinazione dei siti di intervento. Siano preferenzialmente utilizzate specie autoctone, reperendo in vivaio esemplari di provenienza locale. Non siano utilizzate specie alloctone invasive (cfr. "Inventario della flora vascolare alloctona d'Italia" in "Flora alloctona vascolare alloctona e invasiva delle Regioni di Italia" Celesti et all.2010 -consultabile on-line: <http://www.minambiente.it/pagina/pubblicazioni-e-banche-dati>;*
 15. *In fase di cantiere, sia posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumulandolo in spessori modesti in maniera tale da evitare compattamenti eccessivi e mantenendolo con tecniche idonee umido e ben drenato;*
 16. *In fase attuativa sia redatto un piano colturale che recepisca quanto elencato nei punti precedenti, le specie da utilizzare per la sistemazione del verde, gli esemplari da espiantare e/o impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un crono;*
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, Ufficio Prevenzione Incendi Polo di Monte Mario, con nota prot. n. 38659 del 3/06/2021, agli atti con prot. 84885 del 4/06/2021, rilascia nulla osta di fattibilità con prescrizioni;
 - CmRC Servizio 1 "Urbanistica e attuazione PMTG" del Dip.IV con nota prot. 72918 del 13/05/2021 rilascia parere endoprocedimentale favorevole a condizione che nella sistemazione a verde dell'area circostante l'intervento vengano mantenuti e/o introdotti elementi autoctoni e coerenti con il contesto fitoclimatico e vegetazionale locale, avendo cura di assumere una disposizione naturaliforme, diversificata e disetanea delle alberature, evitando sestri di impianto schematici, in accordo con le indicazioni emerse nel corso della CDS sia in relazione agli aspetti paesaggistici, sia alla necessità di utilizzare le alberature di progetto quali elementi di mitigazione delle emissioni in atmosfera;
 - CmRC Ufficio Emissioni del Servizio 2 Dip.III esprime parere favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera con prescrizioni, riportate in dettaglio nel dispositivo del presente atto;
 - CmRC Ufficio Tutela delle acque del Servizio 2 Dip.III "vista la documentazione integrativa ed i chiarimenti forniti dalla società Roma Biometano Srl, acquisiti con prot. n. 42112 del 17/03/202, ed in particolar modo la Relazione denominata "Gestione delle acque - revisione Marzo 2021",...omissis...

considerato che dalla Relazione suddetta si evince che le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabili del sito vengono suddivise in:

- "acque di prima pioggia" che, previo trattamento depurativo (disoleatore) vengono "pompe in una prevasca chiusa per essere utilizzate nel processo di digestione anaerobica"



- *“acque di seconda pioggia”, definite “acque chiare e pulite”, che vengono convogliate in una riserva idrica destinata alle operazioni di pulizia,*

considerato, altresì, che la società Roma Biometano dichiara, nella Relazione suddetta, che “Le lagune di stoccaggio rispetteranno i dettami di cui all’art.12 del DM 25.02.2016”

esprime parere favorevole con prescrizioni, riportate in dettaglio nel dispositivo del presente atto;

TENUTO CONTO

delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, che sono di assenso rispetto al progetto presentato, ad eccezione del parere contrario di Roma Capitale Dip. PAU Programmazione e Attuazione urbanistica, **la Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto della Roma Biometano Srl relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Sm³/h con annessa digestione anaerobica con opere connesse, sito in Roma, Via Braccianese Claudia km.5.100, Municipio XV, come riportato nel verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 1 luglio 2021;**

PRESO ATTO CHE

con l’approvazione del progetto viene disposta, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/03, il cambio di destinazione urbanistica dell’area dell’impianto con riclassificazione ai sensi del DM 1444/68 da Zona agricola a Infrastrutture tecnologiche e Rete stradale, avente destinazione speciale con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto stesso, in deroga ai parametri dell’art.102 delle NTA del PRG e in particolare al piano attuativo comprensivo di parcheggi pubblici e privati di cui all’ art. 7 delle NTA del PRG e agli standard urbanistici di cui all’art. 8 delle NTA del PRG, viene inoltre dichiarata la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori per la realizzazione dell’impianto;

con nota prot. 111876 del 21/07/2021 è stato comunicato agli enti, congiuntamente alla trasmissione del verbale della seduta del 1 luglio 2021, la conclusione con esito positivo della Conferenza dei Servizi, con la stessa nota sono stati trasmessi il parere dell’Ufficio VIA VAP di Roma Capitale, prot. n 53170 del 1/07/2021, ns. prot.n. 99757 del 1/07/2021, favorevole con prescrizioni ed i preliminari di cessione dei diritti di superfici, inviati dalla società l’8 luglio 2021 con pec agli atti con prot. 104076;

VISTO

che nella seduta del 1 luglio 2021 la Conferenza dei Servizi ha stabilito il rilascio dell’Autorizzazione Unica solo dopo l’acquisizione da parte di questa Amministrazione dell’**esito della verifica di invarianza idraulica richiesta dal Dip.PAU di Roma Capitale**, così come previsto dalle NTA del Piano Stralcio n.5 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale

la nota della Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale prot. 8071 del 20/08/2021, inoltrata alla scrivente dalla Roma Biometano srl con pec del 6/09/2021 agli atti con prot. n. 130424 in cui si fa presente

Ai sensi dell’art. 46 delle Norme Tecniche del PAI, l’Autorità di Bacino Distrettuale esprime il parere di compatibilità rispetto ai propri strumenti di pianificazione, in merito ad opere pubbliche



o di pubblico interesse compatibili con rassetto idraulico e/o geomorfologico e non altrimenti localizzabili, nell'ambito di una Conferenza di Servizi cui è invitata obbligatoriamente assieme all'Autorità competente al vincolo idraulico o idrogeologico.

In tutti gli altri casi il parere rimane di stretta pertinenza delle Amministrazioni competenti sul vincolo idraulico o geomorfologico.

Ciò precisato, al fine di collaborare a comporre il quadro di riferimento relativo agli strumenti di pianificazione propri di questa Autorità, in relazione alla richiesta formulata si conferma che il territorio di interesse (part.IIa Foglio 31 Mappale 377) non è interessato da perimetrazioni idrauliche o da frana del PAI - Piano di Assetto Idrogeologico - di questa Autorità.

Il lotto ricade comunque nell'Area Vasta del PS5 - Piano di bacino del fiume Tevere – Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5 - Progetto di aggiornamento adottato il 22.12.2014 e approvato con DPCM del 19/6/2019, ...omissis...

Nello specifico le Norme di riferimento ... omissis...sono quelle che riguardano l'Area Vasta, con particolare riguardo all'invarianza idraulica, poiché l'area di interesse all'interno del lotto (zona evidenziata come "Area Impianto") non ricade né in area a pericolosità idraulica potenziale né all'interno dei corridoi ambientali del Rio Galeria e del Fosso della Valchetta.

Ai sensi dell'art. 24 i pareri idraulici in merito alla valutazione di compatibilità idraulica dei singoli interventi sono rilasciati dall'Autorità idraulica secondo le rispettive competenze determinate in relazione al tratto di reticolo idrografico cui il sito oggetto di intervento soggiace idraulicamente.

PRESO ATTO della Relazione di asseverazione di invarianza idraulica, richiesta da questo Servizio con nota prot. 144606 del 1/10/2021, e trasmessa dalla società in data 6/12/2021 al prot. con n. 183912, a firma di tecnico abilitato in cui si assevera la compatibilità idraulica dell'intervento e l'invarianza idraulica tra stato ante operam e stato post operam;

CONSIDERATO

che la società ha presentato, in ottemperanza al paragrafo 13 punto j) del D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il progetto di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi interessati dallo stesso impianto e dalla viabilità, non comprensivo della dismissione delle cabine di consegna la cui gestione sarà a carico delle società Snam ed areti S.p.A. e che rimarranno in esercizio anche dopo che l'impianto avrà terminato la sua attività, come dichiarato in Conferenza dei Servizi;

che dal computo metrico estimativo, in ultimo aggiornato in data 11/01/2022 al prot con n. 38880, alla luce dell'aumento dei costi dei materiali e servizi, risulta che il costo della dismissione dell'impianto di produzione di biometano da biomasse e della viabilità e del ripristino dell'area è quantificabile in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

RITENUTO di approvare la proposta progettuale presentata dalla Roma Biometano Srl confermando tutte le prescrizioni e condizioni presenti nei pareri acquisiti nel corso dell'iter autorizzativo, sopra riportati;

PRESO ATTO ALTRESI'

di quanto stabilito dall'art. 14 ter della L.241/90 e ss.mm.ii;



RITENUTO

acquisito l'assenso degli Enti ed Amministrazioni convocate alla Conferenza dei Servizi ed assenti e che ad oggi, non hanno comunicato il proprio motivato dissenso alla costruzione dell'impianto in questione;

che con la produzione e trasmissione della documentazione predetta, non si devono acquisire ulteriori pareri necessari per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del D. Lgs 387/03, alla Roma Biometano Srl per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da fonte rinnovabile biomassa, per una portata di 510 Sm³/h con annessa digestione anaerobica, da realizzarsi in Roma (RM) via Braccianese Claudia km 5.100 (Municipio XV), nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio dell'impianto stesso;

PRESO ATTO

delle richieste ed osservazioni avanzate dai vari enti intervenuti nella Conferenza dei Servizi e degli impegni presi nella stessa Conferenza dai rappresentanti della società richiedente;

ACCERTATO

che ricorrono le condizioni previste dal D.L.gs 387/03 e s.m.i. per l'accoglimento dell'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

VERIFICATA

l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità dei responsabili del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;



DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto espresso in premessa e ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/03 e s.m.i. ed ai sensi della L.R. 42/90, la Società ROMA BIOMETANO Srl con sede legale in Via della Camilluccia, 183, CAP 00135 Roma, CF/P.IVA 15020441000, nella persona del legale rappresentante pro tempore l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da fonte rinnovabile biomassa, per una portata di 510 Sm³/h con annessa digestione anaerobica della biomassa, da realizzarsi in Roma (RM) Via Braccianese Claudia km 5.100 (XV Municipio), su un'area distinta al catasto al Foglio n.31 particella n. 377, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio dell'impianto stesso, con le seguenti prescrizioni:
 - a. l'impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, tenendo conto delle prescrizioni, che si intendono qui richiamate, espresse nei pareri riportati in premessa acquisiti ai sensi del D. Lgs.387/03 e trasmessi alla società nel corso dell'iter autorizzativo;
 - b. la presente autorizzazione deve intendersi limitata a quelle porzioni per le quali sono intervenuti i nulla osta e consensi di massima delle autorità e degli Enti interessati e subordinata all'osservanza delle condizioni in essi imposte;
 - c. la presente autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di biometano e di opere di trasmissione e distribuzione dello stesso, pertanto ROMA BIOMETANO Srl assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi o gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - d. la presente autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, nonché delle prescrizioni di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 che disciplina i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche (50 Hz) ed a quanto stabilito in materia di elettrodotti dalla Legge 36/01 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; pertanto ROMA BIOMETANO Srl assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi o gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - e. la validità del presente atto è subordinata all'inizio dei lavori che dovrà avvenire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., entro e non oltre i dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione e terminare nei successivi 36 mesi;
 - f. le date di inizio e fine lavori devono essere comunicate alla Città metropolitana di Roma Capitale e al Comune interessato;
 - g. le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche contenute nelle speciali



prescrizioni delle singole amministrazioni interessate ai sensi del comma 3 - art. 12 del D. Lgs 387/03 che si intendono qui tutte richiamate nonché degli impegni presi nel corso della Conferenza dei Servizi e della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- h. ROMA BIOMETANO Srl deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati;
- i. ROMA BIOMETANO Srl resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che saranno a tali scopi stabiliti con la comminatoria di legge in caso di inadempimento;
- j. ROMA BIOMETANO Srl deve comunicare tempestivamente al Servizio "Tutela risorse idriche, aria ed energia" della Città metropolitana di Roma Capitale l'inizio dei lavori dell'impianto di biometano ed entro 20 giorni dall'ultimazione dei lavori deve inviare al medesimo Servizio il Certificato di collaudo redatto dal Direttore dei lavori attestante la conformità dell'opera al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni degli enti intervenuti nel corso del procedimento;
- k. ROMA BIOMETANO Srl resta obbligata a ripristinare lo stato dei luoghi alla dismissione dell'impianto;
- l. a soli fini statistici e di raccolta dati ROMA BIOMETANO Srl deve inviare alla Città metropolitana di Roma Capitale Servizio "Tutela delle risorse idriche, aria ed energia" entro il 30 aprile di ciascun anno i dati di produzione annua di biometano immesso in rete e, su richiesta, qualsiasi altra informazione inerente il funzionamento e la produzione energetica dell'impianto;
- m. ROMA BIOMETANO Srl. deve comunicare alla C.m.R.C. Servizio "Tutela delle risorse idriche, aria ed energia" l'acquisizione delle opere di connessione dell'impianto di produzione di biometano alla rete gas da parte di Snam Rete Gas. entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- n. ROMA BIOMETANO Srl, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere tutti necessari permessi e/o nulla osta dalla Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II "Mobilità e Viabilità";

- 2. relativamente alla gestione delle acque utilizzate nello stabilimento, ROMA BIOMETANO Srl deve rispettare le seguenti prescrizioni, riportate nel parere dell'Ufficio Tutela delle risorse idriche di questo servizio, citato in premessa, agli atti del fascicolo:

le acque di prima pioggia vengano smaltite esternamente, in qualità di rifiuto liquido, ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/06, anziché essere utilizzate ne processo di digestione anaerobica dal momento che il D.M. 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" all'art. 15 al comma 2 lett. a) specifica che, non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;

- 3. relativamente alle emissioni in atmosfera, ROMA BIOMETANO Srl deve rispettare le seguenti prescrizioni e obblighi di legge riportati nella nota dell'Ufficio "Emissioni" di questo Servizio, agli atti del fascicolo:



1. *ai sensi della Delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime analisi ai camini successivamente alla “messa a regime” dello stabilimento, previste nell’Allegato Tecnico, devono essere effettuate dall’A.R.P.A. Lazio “Dipartimento Pressioni sull’Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice, Controlli 1” via Giuseppe Saredo n. 52, a fronte del pagamento delle stesse secondo il tariffario della Regione Lazio; l’intervento dell’A.R.P.A. deve essere richiesto due mesi prima della data prevista per l’esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l’A.R.P.A. comunichi di non poter procedere all’esecuzione delle analisi previste nell’Allegato Tecnico, è data facoltà alla società, entro il termine previsto per l’esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti, anche privati;*
2. *la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune ed all’ARPA Lazio “Dipartimento Pressioni sull’Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice, Controlli 1”, la cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato e la data prevista per l’eventuale smantellamento dello stesso”;*
3. *garantire l’esercizio e la manutenzione dell’impianto nel rispetto delle condizioni fissate nell’autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento degli impianti;*

È fatto obbligo, alla società ROMA BIOMETANO S.r.l. di rispettare i seguenti obblighi di legge:

1. *utilizzare per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo e analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;*
2. *dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel Manuale UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;*
3. *garantire l’accessibilità alle prese di misura, con la necessaria strumentazione, in modo da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;*
4. *rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall’Allegato VI degli allegati alla Parte V del D.L.gs. 152/2006 ss.mm.ii.;*
5. *effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti (art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, Parte V) e nelle condizioni di esercizio più gravose;*
6. *eseguire sui punti di emissione autorizzati, con cadenza annuale ed a carico del gestore, le misure delle emissioni inquinanti ed inoltrare copia dei certificati di analisi all’indirizzo PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it, della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua - Rifiuti - Energia - Aree Protette”, Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”, Viale Giorgio Ribotta 41/43, 00144 ROMA; una copia dei certificati deve essere conservata presso la sede dello stabilimento ed allegata al registro di cui alla prescrizione n. 24) del presente parere e posti a disposizione degli organi di controllo;*
7. *comunicare al Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia” della Città metropolitana di Roma Capitale ed all’ARPA “Dipartimento Pressioni sull’Ambiente,*



Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice, Controlli 1", Via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, entro 24 ore, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza;

8. è fatto obbligo alla società di rispettare le seguenti prescrizioni relative alle emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

(COGENERATORE POTENZA TERMICA NOMINALE < 1 KWt alimentato a metano)

non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto rientra nei casi previsti dalle attività in deroga con emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06, Parte V di cui al punto gg) della Parte I dell'Allegato IV;

EMISSIONE E2

TORCIA DI EMERGENZA

Limiti da rispettare al superamento delle 500h/a di funzionamento

A	Portata normalizzata secca	Nmc/h	700
B	Temperatura al punto di prelievo	°C	1000
C	Polveri totali	mg/Nmc	10
D	Sostanza organiche volatili espresse come carbonio totale	mg/Nmc	100
E	Acido cloridrico	mg/Nmc	5
F	Acido fluoridrico	mg/Nmc	2
G	NOx + NH3 (come NO2)	mg/Nmc	450
H	Ossidi di zolfo	mg/Nmc	350



I	Monossido di carbonio	mg/Nmc	500
L	Altezza punto di emissione	m	7,50

I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 5% di Ossigeno libero nei fumi

EMISSIONE E3

UNITA' UPGRADING

A	Portata normalizzata secca	Nm ³ /h	240
B	Temperatura al punto di prelievo	°C	25
C	Ammoniaca +ammine	mg/Nm ³	5
C	Polveri	mg/Nm ³	5
D	Idrogeno solforato	mg/Nm ³	3.5
E	Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale (COT)	mg/Nm ³	10
I	Altezza punto di emissione	m	4,20

EMISSIONE E4



BIOFILTRO per VASCA DI POLLINA + LETAME DA BOVINO

A	Portata normalizzata secca	Nm³/h	5400
B	Temperatura al punto di prelievo	°C	40°C
C	Sostanze odorigene	O.U.	300
D	Ammoniaca +ammine	mg/Nmc	5
E	Polveri	mg/Nmc	5
F	Idrogeno solforato	mg/Nmc	5
G	Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale (COT)	mg/Nmc	10
H	Altezza punto di emissione	m	3,20

** Le sostanze organiche da ricercare sono: 1,1,1 – tricloroetano, acido capronico, acido valerianico, dimetil disolfuro, dimetil solfuro, etilmercaptano, etile acetato, etile butirato, etile propionato, isobutile acetato, metil mercaptano, metiletilchetone, metilisobutilchetone, n-butanolo, n-butile acetato, n-propile acetato, tetracloroetilene, tricloro etilene , benzene, toluene e xilene.*

9. *il biogas prodotto deve rispettare le caratteristiche di cui all'Allegato X, Parte II, Sezione 6, degli Allegati alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:*

-PCI>14,600 kJ/Nm³;

-Cloro totale< 50 mg/Nm³;

-Fluoro totale < 10 mg/Nm³;

-Zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1% in volume.



10. *il gestore dovrà provvedere alla determinazione qualitativa e quantitativa del gas inviato alla torcia. Inoltre dovranno essere garantite le seguenti condizioni di funzionamento:*

-temperatura della fiamma: superiore a 850°C;

-ossigeno libero: 6%,

-tempo di permanenza: 0,3 secondi (il tempo di permanenza viene calcolato come rapporto tra il volume della camera di combustione, determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di uscita, e il volume dei fumi di combustione emessi nell'unità di tempo);

11. *sino alla messa a regime degli impianti dell'intero stabilimento, in caso di eccesso di produzione di biogas tale da superare l'attuale massimo di accensione della torcia (massimo 500 ore annue), sarà consentito avviare l'eccesso di biogas alla torcia controllando il rispetto delle seguenti caratteristiche chimico fisiche:*

-PCI>14,600 kJ/Nm³;

-Cloro totale< 50 mg/Nm³;

-Fluoro totale < 10 mg/Nm³;

-Zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1% in volume;

12. *dovranno essere garantite le seguenti condizioni di funzionamento:*

Temperatura>1.000 °C (misurata nella camera di combustione posta a base della torcia);

Ossigeno libero> 6%;

Tempo di permanenza > 0,3 s.;

13. prescrizioni relative alla torcia di emergenza E/2:

- a. *la torcia di emergenza potrà essere attivata esclusivamente in caso di arresto di funzionamento del generatore di calore causa eventi straordinari e temporanei;*
- b. *per la verifica delle ore di funzionamento dovrà essere dotata di un conta-ore non azzerabile oppure dovrà essere installata una telecamera che provveda alla registrazione di un video in continuo. Le caratteristiche di detto sistema di misurazione e registrazione dovranno essere comunicate all'ARPA ed a questa Amministrazione; le registrazioni dei dati dovranno essere presenti presso lo stabilimento e messi a disposizione degli organi di controllo;*
- c. *dovrà essere previsto un dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della fiamma, e quindi in caso di mancata riaccensione, un dispositivo di blocco con allarme;*
- d. *qualora l'attivazione della torcia fosse causata da un aumento della quantità di biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica la società dovrà riportare sul registro, di cui*



alla prescrizione 24) la data di attivazione e la durata del funzionamento;

- e. la torcia di emergenza potrà entrare in funzione per un massimo di 500 ore/anno, anche consecutive, senza obbligo di effettuare le analisi degli inquinanti, ma alla condizione che dalle analisi del biogas siano rispettate le caratteristiche elencate nella prescrizione 11);*
- f. qualora si superassero le ore di accensione della torcia, come indicate alla prescrizione 13), lettera e), è fatto obbligo, alla Società, di rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella relativa al punto di emissione E/2;*

14. i vari punti di emissione dovranno essere immediatamente identificati con la loro numerazione adottata nel presente parere, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante; la stessa numerazione è quella riportata nella planimetria allegata al provvedimento autorizzativo e posto a disposizione degli organi di controllo;

15. per le emissioni diffuse si prescrive quanto segue:

- a. Il tempo di stoccaggio delle biomasse prima del trattamento al digestore deve essere di breve durata, e dovrà essere effettuato esclusivamente nelle aree dedicate, ponendo cura ad evitare condizioni di anaerobiosi ;*
- b. La pulizia-spazzamento dei piazzali e parti connesse con l'eliminazione di polveri e residui organici andranno effettuate giornalmente;*
- c. Dovranno essere mantenute in perfetta efficienza tutte le vasche o prevasche a chiusura ermetica previste;*
- d. Dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di odorizzazione adottati utilizzati nei pressi della laguna di stoccaggio della sansa, e nella laguna scoperta;*
- e. Il percolato prodotto dallo stoccaggio delle biomasse (così come le acque meteoriche che cadono sui piazzali) devono essere immediatamente raccolte lungo le linee di raccolta ed inviate nella pre- vasca;*
- f. Le operazioni di scarico dei materiali devono essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;*
- g. Dovrà essere realizzata, lungo l'intero perimetro dello stabilimento, un'idonea barriera arborea e/o frangivento di altezza non inferiore ai 2 metri od idonea pannellatura che rivesta l'intero perimetro dell'impianto;*
- h. Non dovranno essere presenti cumuli di biomassa con altezza maggiore alle barriere frangivento presente;*
- i. Il trituratore dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e pulito tutti i giorni a fine ciclo lavorativo. Nel caso in cui si dovessero produrre emissioni di tipo polverulente ed odorigene moleste dovrà essere inserito nel capannone dove vengono stoccate le biomasse in modo da effettuare la lavorazione in ambiente confinato e posto sotto aspirazione;*
- j. Nel caso in cui si dovessero verificare fenomeni di maleodoranza dovuti alle lagune scoperte di stoccaggio della sansa a due fasi e del digestato solido, la società dovrà presentare una istanza di modifica sostanziale prevedendone la chiusura ed il convogliamento delle emissioni;*

16. Nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dell'impianto, entro le 8 ore successive all'evento dovrà darne comunicazione al Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia", che potrà disporre la



riduzione o la cessazione delle attività, oltre ad imporre altre prescrizioni; il gestore dell'impianto ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;

17. Ai fini dell'attivazione dell'impianto dovrà essere comunicato al Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia" di questa Amministrazione ed all'ARPA Lazio "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice, Controlli 1", quanto segue:

messa in esercizio	entro 30 giorni dalla data di presentazione del collaudo , con un anticipo di 15 giorni, la data della messa in esercizio dell'impianto;
messa a regime	entro 30 giorni dalla data della messa in esercizio dell'impianto , con un anticipo di almeno 15 giorni, la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso;

18. eventuali proroghe alla data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione solo a seguito di motivata richiesta, presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, al Comune ed all'Arpa Lazio;

19. nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell'impianto, si verifichi il superamento dei limiti di emissione imposti nella presente autorizzazione, la società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'ARPA "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice Controlli 1", indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli impianti nei limiti imposti;

20. con cadenza annuale e per i primi 3 anni, la società dovrà effettuare uno studio relativo all'impatto odorigeno generato dall'impianto e trasmetterlo al Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria e energia" del Dipartimento III di questa Città Metropolitana, ad all'ARPA ed al SISF della ASL ROMA 1;

21. Qualora dovessero emergere problematiche relative alle emissioni diffuse nell'ambiente sia di tipo polverulento che di tipo odorigeno, la società dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione per la modifica sostanziale dello stabilimento nell'ambito della quale la stessa dovrà prevedere una captazione di dette sostanze;

22. Dovrà essere garantita l'accessibilità alle prese di misura, anche con la necessaria strumentazione, in modo da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;

23. Copia dei certificati di analisi, effettuate secondo le periodicità indicate, dovranno essere



trasmessi a questa Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III Servizio 2 tramite la PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it tali certificati dovranno essere allegati al registro di cui alla prescrizione 24) del presente atto e posti a disposizione degli organi di controllo;

24. Dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.L.sa. 03/04/2006, n. 152 ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti e dei punti di emissione e di abbattimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dei singoli impianti, nonché le date e la durata delle accensioni della torcia, i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro deve essere tenuto presso lo stabilimento ed essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

25. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle **emissioni inquinanti** e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

26. I sottoprodotti di origine biologica devono avere le caratteristiche elencate all'art. 184 bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e non dovranno contenere in alcun modo materiale classificabile come rifiuto ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Per gli adempimenti conseguenti a quanto sopra riportato ed a quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla vigente normativa di cui al D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V ss.mm.ii;

Ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V le prescrizioni riportate nel presente parere possono essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile, nonché alla situazione ambientale locale.

Per quanto non espressamente riportato nel presente parere dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs 03/04/2006, n. 152, Parte V ss.mm.ii.

4. di stabilire che sarà parte integrante del presente atto il progetto di dismissione dell'impianto e della viabilità e della messa in pristino dello stato dei luoghi, **non comprensivo della dismissione delle cabine di consegna per le motivazioni riportate in premessa**, aggiornato a gennaio 2022, la Relazione Generale, la Relazione ciclo produttivo, l'elaborato Gestione delle acque Revisione marzo 2021, le tavole A1 Progetto definitivo, A2 Particolari costruttivi, A3 Individuazione delle emissioni, A4 Viabilità interna, A5 Variante al PRG e A8 Particolare Area Punti di consegna;
5. di imporre a ROMA BIOMETANO Srl l'osservanza dei seguenti obblighi di legge:
 - a. ottemperare agli obblighi di legge previsti dall'art.8 bis del D. Lgs.28/2011 e s.m.mi. nel caso di modifiche da realizzare all'impianto;



- b. presentare apposita richiesta di voltura in caso di variazione della società che gestisce lo stabilimento entro 30 giorni dalla avvenuta modifica;
 - c. comunicare con nota formale a questa Amministrazione l'eventuale variazione della sede legale o del rappresentante legale entro 30 giorni dalla avvenuta modifica;
6. ai sensi del Decreto Legislativo 387/03 la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
7. ai sensi del D.Lgs.387/03 con la presente autorizzazione viene disposta la variante allo strumento urbanistico, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano in oggetto, ai sensi del DM 1444/68 da Zona agricola a Infrastrutture tecnologiche e Rete stradale, avente destinazione speciale con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto stesso; a seguito di dismissione dell'impianto, le aree relative potranno riassumere, se condiviso da Roma Capitale, con apposito provvedimento di presa d'atto assunto dal Comune la classificazione e la destinazione originarie di PRG, previa le garanzia della rimessa in pristino prevista dall'art.12 c.4 del DLgs 387/2003;
8. ROMA BIOMETANO Srl dovrà produrre all'atto di avvio dei lavori una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e tale cauzione dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni e avere una durata pari alla durata dell'autorizzazione stessa, **maggiorata di 2 anni, e comunque di almeno cinque anni da rinnovare due anni prima della scadenza per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione stessa**;
9. la presente autorizzazione ha una validità coincidente con il periodo di validità dei contratti di costituzione di diritto di superficie tra i proprietari dei terreni identificati al catasto al foglio 31 particella 377 in quota parte e la soc. Roma Biometano S.r.l. della durata di venticinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto definitivo, rinnovabile per ugual durata alla scadenza su richiesta della Società da presentare a questo Servizio almeno 6 (sei) mesi prima, e decade di diritto in caso di mancata proroga; laddove il presente atto dovesse avere una durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal titolare nella scadenza prevista dalla normativa di settore. Quest'ultimo dovrà inviarne copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo a questa Amministrazione Dip.III Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia";
10. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione l'atto sottoscritto dai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione delle cabine di consegna del biometano prodotto con cui si procede alla costituzione di servitù permanente a favore della Snam per tali aree;
11. le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni fanno capo agli organi preposti, ciascuno per quanto di competenza;
12. ove fossero riscontrate difformità relative ai vari pareri rilasciati e riportati nella presente autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, potrà essere ordinata la demolizione o la riduzione a conformità delle opere già realizzate
13. il presente atto viene trasmesso al Comune di Roma e alla Regione Lazio Direzione



Regionale Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive integrazioni e/o modifiche. Laddove i fatti rappresentati fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate